

Comune di Melilli

Provincia di Siracusa

**Regolamento per l'armamento
della
Polizia Municipale**

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI		CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI
1	Disposizioni generali	9	Prelevamento e versamento dell'arma
2	Tipo delle armi in dotazione	10	Doveri dell'assegnatario
3	Numero delle armi in dotazione	11	Custodia delle armi
	CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA	12	Sostituzione delle munizioni
4	Servizi svolti con armi		CAPO IV ADDESTRAMENTO
5	Assegnazione dell'arma	13	Addestramento al tiro
6	Modalità di porto dell'arma	14	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
7	Servizi di collegamento e di rappresentanza		CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
8	Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	15	Norme integrative
		16	Tutela dei dati personali
		17	Norme abrogate
		18	Pubblicità del regolamento
		19	Entrata in vigore

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 07/03/1986, n° 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

L'armamento in dotazione agli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della Legge 18.04.1974, n° 110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9 o 7,65.
2. Il Corpo può essere dotato di un massimo di 5 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza quali guardia d'onore in occasione di feste e funzioni pubbliche.
3. E' consentito detenere presso l'armadio corazzato armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 9.
2. Il Comandante o Responsabile del Corpo, denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.
2. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 5 - Assegnazione dell'arma

- 1 Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono il servizio con l'arma.
- 2 L'arma, dotata di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso delle qualità di Agente di P.S.. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, sottoposto a revisione annuale, e comunicato al Prefetto di Siracusa.
- 3 Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Tutto il personale in possesso della qualità di Agente di P.S. dovrà essere sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici, da parte delle strutture pubbliche, qualora non lo siano già stati effettuati negli ultimi due anni, al fine di escludere patologie incompatibili (D.M. 28 Aprile 1998):

- Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali;
- Assenza di disturbi mentali o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.
Costituisce, altresì, causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di psicofarmaci.

Art. 6 - Modalità di porto dell'arma

- 1 L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04.03.1987, n°145 in tutti i casi di impiego in uniforme.
In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.
- 2 Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente.
- 3 Il Comandante/ Responsabile del Corpo ed i funzionari, possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.
- 4 Qualora l'Operatore di Polizia Municipale indossi l'abito borghese per servizio, porterà l'arma in modo non visibile.

5 Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

6 E' consentito il porto dell'arma fuori dal territorio del Comune nel caso vi sia flagranza di reato accertato nell'ambito territoriale del Comune e per raggiungere il territorio comunale riferito alle due frazioni di Villasmundo e di Città Giardino.

7 E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1 I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4/03/ 1987, n° 145.

2 Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Siracusa ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma

1 L'arma è prelevata presso il consegnatorio, individuato nel Responsabile del Corpo, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nell'apposito registro.

2 L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatorio quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorchando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, del passaggio ad altra mansione e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Siracusa.

3 Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

Art. 10 – Doveri dell'assegnatario

1. L'arma di ordinanza è personale e non può essere ceduta o prestata ad altri.

2. L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della

- legge di P.S., al locale Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - d) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Corpo, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13;
 - g) fare immediata denuncia al Comando dei Carabinieri, in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.

Le responsabilità penali, disciplinari e civili conseguenti ad un uso improprio o non autorizzato dell'arma, in violazione al presente Regolamento e delle norme contenute in ogni altra disposizione, sono strettamente personali.

Art. 11 - Custodia delle armi

1 Le armi non assegnate e quelle eventualmente di riserva, prive di fondina e di munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadi metallici corazzati con serratura di sicurezza, collocate negli Uffici del Comando.

2 Le munizioni sono conservate in armadio metallico distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.

3 Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante/Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n° 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12 - Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento o versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito. Nel primo caso il Comandante/Responsabile del Servizio ne dà discarico per l'avvenuto uso nei tiri di addestramento.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 13 - Addestramento al tiro

1- Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo con spese a carico del Comune. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S., presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286.

2- E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

3- I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Siracusa.

4- E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

Art. 14 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. - Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 13 si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986, n° 65, del D.M. 4.3.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 16 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 17 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio, è comunicato inoltre al Prefetto di Siracusa ed al Ministero dell'Interno.


Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
con atto n.;

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il giorno

Data



Timbro **Il segretario comunale**

.....